

## CAPO I

### *Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati*

#### *Art.1*

##### *(Strumenti finanziari per il sostegno del mercato)*

1. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

##### *“Art. 7-bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono *destinati* al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice *civile*, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

*Art. 7-ter.*

1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.”

2. Per le operazioni effettuate dalla società Sviluppo Italia s.p.a. con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, nonché per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a 25.000 euro”.

4. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è soppresso.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2003-2004, attestato dal Ministero dell’economia e delle finanze, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

6. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5, entro sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva erogazione in favore degli aventi diritto in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione avviene entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento della tassa sui contratti di borsa corrisposta dalle società di gestione del risparmio in modo virtuale.

8. Dopo l’articolo 2645-*bis* del codice civile inserire il seguente: “Art. 2645-*ter* (*Trascrizione di atti di destinazione*) - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, del codice civile possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire

oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, del codice civile, solo per debiti contratti per tale scopo.

Art. 2

*(Disposizioni in materia fallimentare e processuale civile)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942» sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ai fini del primo comma sono piccoli imprenditori le società artigiane nonché gli imprenditori esercenti le attività previste dall’articolo 2195 del codice civile nella cui azienda risulta essere stato investito capitale per non più di centomila euro negli ultimi cinque anni; tale limite è rivalutato ogni cinque anni secondo gli indici elaborati dall’Istat;”;
- b) l’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: “9. *(Competenza)*. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all’articolo 6 non rileva ai fini della competenza.  
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero; sono salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.”;
- c) dopo l’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente: “9-bis. *(Fallimento dichiarato da tribunale incompetente)*. Il tribunale che si dichiara incompetente o che è dichiarato incompetente all’esito del giudizio di cui all’articolo 18 dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Il tribunale dichiarato competente entro venti giorni dalla ricezione degli atti pronuncia sentenza dichiarativa del fallimento e provvede alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura; in tal caso restano salvi gli effetti della pronuncia emessa dal tribunale incompetente e gli atti precedentemente compiuti.  
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice

adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile davanti al giudice dichiarato competente.

Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del quarto comma, l'eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.

Tutti i giudizi nei quali sia parte il curatore del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente sono interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile innanzi al tribunale competente.”;

- d) all'articolo 10, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma le parole:” entro un anno” sono sostituite dalle parole :” entro due anni”, e le parole : “entro l'anno successivo” sono sostituite dalle parole: “nei due anni successivi”.
  - 2) dopo il primo comma è inserito il seguente:”Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione.”;

- e) l'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“15. *(Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale)*. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale prima di provvedere convoca l'imprenditore e il ricorrente.

Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell'udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tal caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione del debitore e l'attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio.

Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento.

Detti provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.”;

f) all'articolo 24, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Alle controversie di cui al primo comma, che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applicano le norme previste dai capi I e IV del Titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.”;

g) l'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: “28. (*Requisiti per la nomina a curatore*). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- a) avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.”;

h) all'articolo 33 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: “sul tenore della vita privata di lui e della famiglia” sono soppresse;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione, trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori, o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese.”;

i) l'articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“40. (*Nomina del comitato*). Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e i creditori; la composizione del comitato può essere variata in relazione ai successivi accertamenti sullo stato passivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti anche tra i soggetti di cui all'articolo 28, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che in una determinata deliberazione si trovi in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.”;

j) l'articolo 41 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“ 41. (*Funzioni del comitato*). Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza.

In caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato le sue decisioni sono assunte dal giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Il tribunale, con il decreto di cui all'articolo 39, può liquidare al comitato un compenso in misura non superiore al dieci per cento di quello complessivamente liquidato al curatore.



Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile.”;

l) l'articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“48.(*Corrispondenza diretta al fallito*). L'imprenditore o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma l'imprenditore non può essere ammesso al beneficio della esdebitazione.”;

m) l'articolo 49 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“49.(*Obblighi del fallito*). L'imprenditore o il legale rappresentante della società soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o comunque del proprio domicilio.

Ogniquale volta siano necessarie informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.”;

n) l'articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

o) l'articolo 64 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“64. (*Atti a titolo gratuito*). Sono revocati, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, ove la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Le prestazioni di garanzie, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, se sono contestuali al credito garantito.”;

p) l'articolo 65 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“65.*(Pagamenti)*. Sono revocati i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.”;

q) l'articolo 66 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“66.*(Azione revocatoria ordinaria)*. Il curatore può domandare che siano revocati gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.”;

r) dopo l'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

“ 67-bis. *(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocati ai sensi delle disposizioni contenute in questa sezione. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.”;

s) l'articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“ 69.*(Atti compiuti tra coniugi)*. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che lo stato d'insolvenza si è verificato in un momento successivo al compimento dell'atto.”;

t) l'articolo 71 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“71. *(Decadenza dall'azione)*. Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Resta salva la possibilità di farle valere in via di eccezione.”.

u) dopo l'articolo 72 del regio decreto n. 267 del 1942, sono inseriti i seguenti:

“ 72-bis. (*Effetti sui finanziamenti ad uno specifico affare*). Il fallimento della società non determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando non impedisca la realizzazione o la continuazione dell’operazione.

Il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società fallita assumendone gli oneri.

Ove il curatore non disponga ai sensi del secondo comma, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore assume su di sé gli oneri contrattualmente a carico della società insinuandosi al passivo del fallimento in via chirografaria.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma del codice civile.

Qualora non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

72-ter. (*Locazione finanziaria*). Nei contratti di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato previo parere del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal contratto; ove sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi degli articoli 90 e 104, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale maggiore ricavo della vendita o della rilocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).

Nel caso in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza.

La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, non è causa di scioglimento dei relativi contratti, inclusi quelli a carattere traslativo; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza la proprietà del bene previo pagamento del prezzo pattuito.”;

v) dopo l’articolo 83 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

“83-bis. (*Rapporti giuridici pendenti*). Per quanto non previsto nella presente sezione e salve diverse disposizioni di legge, se un contratto non è ancora eseguito o non è compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è aperta la procedura di liquidazione concorsuale, il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrarvi in luogo del debitore, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi.”;

z) l’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“90. (*Continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa*). Con la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero, successivamente, con decreto motivato reclamabile adottato dal tribunale in camera di consiglio su richiesta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori, può essere disposta la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, anche limitatamente a singoli rami, quando ciò appaia conveniente nell’interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell’azienda o di parti di essa.

Il tribunale con le medesime modalità di cui al primo comma dispone la cessazione dell’esercizio provvisorio.

Con il provvedimento che dispone la continuazione temporanea, il tribunale affida la gestione dell’impresa al curatore e può, altresì, autorizzare l’imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso forfetariamente determinato dal giudice delegato.

Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda interromperli con applicazione, in tal caso, delle disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del Titolo II.

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).

In caso di cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del Titolo II”;

aa) dopo l’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

“90-bis. (*Informativa al giudice e ai creditori*). Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato

sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività dell'impresa mediante deposito in cancelleria.

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.”;

bb) l'articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“104. (*Programma di liquidazione*). Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato.

Il programma indica le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

- a) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi ai sensi dell'articolo 105-*bis*;
- b) la sussistenza di proposte di concordato;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può farsi autorizzare dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione.

L'approvazione del programma è subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori.”;

cc) l'articolo 105 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“105. (*Esercizio provvisorio*). Il tribunale, verificata l'approvazione da parte del comitato dei creditori, autorizza l'esercizio provvisorio nei termini contenuti nel programma di cui all'articolo 104; si applicano gli articoli 90 e 90-*bis*.”;

dd) il capo IX del titolo II del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“CAPO IX - DELLA ESDEBITAZIONE –

142. (Esdebitazione). Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

- a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
- c) non abbia violato le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 48;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- e) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

Art. 143. (*Procedimento di esdebitazione*). Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo alla corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il procedimento previsto dall'articolo 131 in quanto compatibile.

Contro il decreto di accoglimento, il pubblico ministero, il curatore e i creditori non integralmente soddisfatti, possono proporre reclamo alla corte di appello entro lo stesso termine di cui al secondo comma.

Il reclamo alla corte di appello non sospende l'esecutività del decreto.

Art. 144. (*Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti*). Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione

al passivo, per l'intero importo del credito; in tal caso l'esdebitazione è concessa se il debitore corrisponde ai creditori ciò che avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.”;

ee) l'articolo 145 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

ff) dopo l'articolo 148 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

“148-bis. (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*). Se è dichiarato il fallimento della società e il patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile non è incipiente l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede realizzando una gestione separata.

Il curatore gestisce l'affare e provvede alla cessione a terzi dello stesso per conservare la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società. Il prezzo della cessione al netto dei debiti del patrimonio e il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore della procedura.

Se nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è divenuto incipiente presenta ricorso per procedere alla sua liquidazione.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo nella procedura di fallimento della società nei casi previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma.

Se dopo la costituzione del patrimonio destinato sono violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, quest'ultima e i suoi amministratori rispondono illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte con riferimento all'affare oggetto del patrimonio destinato le cui regole di separatezza risultino violate.”;

gg) l'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“162. (*Inammissibilità della proposta*). Il tribunale, se ritiene che la proposta di concordato non soddisfi i requisiti indicati negli articoli 160 e 161, dichiara inammissibile la proposta di concordato, con decreto motivato non soggetto a reclamo; si applica in quanto compatibile l'articolo 15.”;

hh) l'articolo 164 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:



“164. (*Decreti del giudice delegato*). I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26, da proporsi dinanzi al tribunale, che decide con decreto non reclamabile.”;

ii) l'articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“166. (*Pubblicità del decreto*). Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito internet del tribunale che l'ha pronunciato, sotto la categoria “procedure concorsuali minori”. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.”;

ll) l'articolo 178 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“178. (*Adesioni alla proposta di concordato*). Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, pervenuti anche per telegramma o per lettera, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni prevenute nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo.”;

mm) l'articolo 179 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“179. (*Mancata approvazione del concordato*). Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 15.”;

nn) l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato;

oo) l'articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:



“ 183. (*Reclamo contro il decreto di omologazione*). Il decreto del tribunale, reso ai sensi dell’articolo 180, è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il reclamo non sospende l’esecuzione del decreto di omologazione.

Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.

Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto.

Il decreto è comunicato alle parti del giudizio e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato ed affisso a norma dell'articolo 17; avverso il decreto può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.”;

pp) “l’articolo 185 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.”;

qq) l’articolo 186 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“186. (*Risoluzione e annullamento del concordato*). Se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, i creditori possono presentare ricorso al tribunale per la risoluzione del concordato. Si applica, in quanto compatibile l'articolo 137.

Il concordato può essere annullato su ricorso dei creditori secondo quanto stabilito nell'articolo 138. Restano comunque salvi gli atti compiuti e i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in esecuzione del concordato.

Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.”.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere s), t), u), v) e z) si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante “Approvazione del codice di procedura civile” sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro»;

b) all’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.»;

c) l’articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (*Responsabilità aggravata*). Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d’ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito con malafede o colpa grave al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali»;

d) dopo l’articolo 96 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“96-bis (*Responsabilità aggravata per rifiuto della conciliazione in mala fede o colpa grave*). Il giudice, se nel tentativo di cui all'articolo 185 ha indicato alle parti un'ipotesi conciliativa, con la sentenza che definisce il giudizio in modo analogo a quanto sarebbe conseguito all'adesione di tutte le parti a tale ipotesi può derogare al criterio della soccombenza nell'attribuzione delle spese di cui agli articoli 91 e 96 ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato causa alla prosecuzione della lite non aderendo in mala fede o per colpa grave alla conciliazione, se tutte le altre parti vi avevano invece aderito.”;

e) all'articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140»;

f) l'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20; nel periodo in cui è in vigore l'ora legale non possono farsi prima delle ore 6 e dopo le ore 21.»;

g) all'articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario»;

h) all'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

i) all'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione»;

l) all'articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione».

m) all'articolo 180 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche»;

n) all'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza,

assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.»;

o) all'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.»;

p) all'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.»;

q) dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 195-bis. - (*Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte*). – I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo»;

r) all'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa».

s) all'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso, salva la prova del maggior danno. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e cessano allorché sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili, alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva.»;

t) l'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.»;

u) l'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Modo di notificazione della sentenza*). – La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma.»;

v) all'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291.»;

z) all'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori trenta giorni»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente.»;

aa) all'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;

2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute.».

bb) all'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui



ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale, e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma.»;

cc) all'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

dd) all'articolo 499 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo»;

ee) all'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;

ff) l'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:  
«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;



gg) all'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;

hh) all'articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529»;

ii) all'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse;

ll) l'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato;

mm) all'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;

nn) all'articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.»;

oo) all'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri»;

pp) all'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.»;

qq) all'articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

rr) all'articolo 560 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.»;

ss) l'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti»;

tt) all'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630.»;

uu) all'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza»;

b) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incumbenti sul custode ai sensi dell'articolo 560.»;

vv) all'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.»;

zz) all'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.»;

aaa) l'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa.»;

bbb) all'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.»;

ccc) all'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;
- 2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo

586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.»;

ddd) all'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*.»;

eee) all'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*»;

fff) all'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.»;

ggg) all'articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
- b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

hhh) all'articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma»;

iii) l'articolo 629 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 629. - (*Rinuncia*). – Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306»;

lll) all'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, la parola: «autentici», ovunque ricorre, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.

mmm) all'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655»;

nnn) all'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze»;

ooo) all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento

cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione»;

ppp) dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 696-bis. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). – L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro».

qqq) all'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma»;

rrr) all'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703»;

sss) all'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».

4. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - (*Produzione di documenti*). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice».

b) All'articolo 103 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

- 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
- 2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;
- 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
- 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa».

c) Dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). – Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;



- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;
- 5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inadeguati.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti».

d) Dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

*«187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti.».*

5. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d'appello che dichiara l'inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».

6. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».

7. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

8. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-*ter*. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

9. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

10. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.»;

11. Le disposizioni del comma 1, lettera *f*), si applicano alle azioni iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi da 5 a 10 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



## CAPO II

### *Semplificazione della regolamentazione*

#### *Art. 3*

##### *(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)*

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: “Art. 2. *(Conclusioni del procedimento)* 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini fissati dal Governo e dagli enti pubblici nazionali sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati.

3. I termini di cui al comma 2 decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 17 della presente legge, dall'acquisizione delle valutazioni tecniche. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di acquisizione di valutazioni tecniche. Detti termini possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

4. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 4, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai

predetti commi 2 o 4. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”.

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: “2. Qualora ai fini del procedimento amministrativo la pubblica amministrazione necessiti di conoscere atti, fatti e stati relativi al soggetto richiedente e le relative informazioni siano già attestate da documenti o dati istituzionalmente in possesso della stessa o di altra amministrazione, la pubblica amministrazione procedente è tenuta ad acquisirle d'ufficio; a tal fine richiede all'interessato i soli elementi indispensabili per il reperimento delle suddette informazioni.”.

4. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 20

*(Silenzio assenso)*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui ai commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 6.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, sono stabiliti, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali, i termini decorsi i quali il silenzio equivale ad accoglimento della domanda ai sensi del comma 1. Gli enti pubblici nazionali, per i procedimenti di loro competenza, stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini decorsi i quali il silenzio equivale ad accoglimento della domanda ai sensi del comma 1. I termini fissati dal Governo e dagli enti pubblici nazionali sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, si applicano i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 2; in mancanza il termine è di novanta giorni.

4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-*bis* interrompe il decorso dei termini di cui ai commi 2 e 3

5. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. Tali termini possono essere sospesi, una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

7. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, a quelli in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.».

5. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla presente legge, sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 4 e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le domande presentate si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda o non procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge 241 del 1990, come sostituito dalla presente legge. Si applica quanto

previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla presente legge.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentazione di nuove istanze. In relazione alle istanze presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla presente legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni.

7. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20."

8. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

9. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte".

*Art. 4*

*(Semplificazione della legislazione)*

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni..

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a)* i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
- b)* le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c)* i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
- d)* i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR, mediante apposita struttura definita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,



senza oneri aggiuntivi. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50, nonché, per la parte relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione, l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2003, n. 35.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative alla disciplina delle giurisdizioni;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

19. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 20, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

20. E' istituita una commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

21. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

22. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

23. La commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

24. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.

25. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

26. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La commissione è assistita da una segreteria tecnica.

27. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 26 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 20, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

28. Per l'attuazione dei commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Art. 5*

*(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità;
- b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;
- c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;
- d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree di qualsiasi natura con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;
- e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;
- f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario, al quale deve essere riconosciuto il beneficio di escussione;
- h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;
- i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;
- l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;
- m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

*Art. 6*

*(Delega per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, *ambientali* e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

*b)* riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

- 1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
- 2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione dagli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;
- 3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
- 4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.



3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. *f*), lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.

6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero per le attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del CNIPA, anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di Commercio (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle Regioni ed agli Enti locali con modalità definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera *f*), sono aggiunte, in fine, le seguenti :

“*f – bis*) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di diritto comune, salvo che nei settori

specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

*f - ter)* generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

*f - quater)* conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

*f - quinquies)* riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti.;

*f - sexies)* avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

*Art. 7*

*(Adeguamento dei sistemi contabili pubblici)*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

*b)* contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

*c)* individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

*d)* fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei principi contabili internazionali se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

*e)* favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Assemblee parlamentari,

nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.

4. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle Regioni e Province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, il Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica Amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle Rappresentanze Diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

9. Ai fondi di cui al comma 8, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-*bis*, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

10. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

11. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sul ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

### CAPO III

#### *Potenziamento della rete infrastrutturale*

##### *Art. 8*

*(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente)*

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscersi per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai Comuni e alle Province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai Comuni e alle Province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale.

3. Per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell'uso efficiente dell'energia, nonché ad iniziative finalizzate ad estendere l'utilizzo del gpl e del metano per autotrazione, per la promozione di interventi diretti a ridurre i consumi energetici nelle piccole e medie imprese attraverso innovazioni nei processi produttivi, ed a promuovere la sostituzione accelerata degli elettrodomestici e dei

condizionatori d'aria e dei generatori di calore per uso domestico con unità a maggiore efficienza energetica. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, individua annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti commissioni parlamentari.

5. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nella delibera n. 5/04, allegato A articolo 30, lettere a) e b).

6. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04, allegato A, articolo 30, lettere a) e b).

7. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 6, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

8. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, e senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

9. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 5 a 8.

10. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n.



93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

11. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

12. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

13. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 10 gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

14. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 13, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze,



con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

15. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori.».

16. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 15.

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «, a seguito dell'approvazione» fino a: «delle aree» sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente: «1-ter<sup>1</sup>. Per l'attuazione della bonifica di cui comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468.».

*Art. 9*

*(Legge obiettivo per le città)*

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

- rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

- ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

- configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

- perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ed alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

- trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
- incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
- misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
- costituzione delle società di cui al comma 8.

6. Ai piani, trasmessi dal Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti al CIPE che li approva, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guide di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza per la città. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al Cipe.

8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

11. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si farà

fronte con le risorse stanziare annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

12. Se e dal momento in cui la Regione Siciliana e la Regione Calabria esprimano la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale rispondente alle previsioni del precedente comma 1 il territorio delle Province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del precitato comma 1 le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S.Giovanni e Campo Calabro.

*Articolo 10*

*(Incentivazione della logistica)*

1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.

#### CAPO IV

##### *Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo*

#### Art. 11

*(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia)*

1. Il Fondo rotativo di innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con Decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al venti per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Una quota non inferiore al trenta per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle Piccole e Medie Imprese localizzate nelle Aree

ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate, annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché del comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Per far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti nonché alle programmate modifiche di riassetto normativo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "23";

b) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

c) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

d) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*CAPO V*

*Sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie*

*Art. 12*

*(Diffusione delle tecnologie)*

1. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

2. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di 5 anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente articolo, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

4. L'obbligo di cui al comma 3 decorre, per ciascuna pubblica Amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il



Ministro per l'economia e le finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

5. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Pubbliche Amministrazioni statali che già non ne dispongono attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 3 a 6 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tal fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.

9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

"6-bis . A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato

d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai Comuni”.

10. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3-*bis* è sostituito dal seguente: “Art. 3-*bis* (*Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione*) 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti o fattispecie, tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria; con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad

autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento, anche mediante autoliquidazione, dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei Registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata, la richiesta di registrazione e, anche separatamente, la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.”;

b) all'articolo 3-ter, primo periodo, le parole: “e del versamento” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento”.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 10, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

12. Per l'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 1, è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

13. Al secondo periodo del comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "o alla rete mobile UMTS" sono soppresse.

CAPO VI

*Rafforzamento della base produttiva*

Art. 13

*(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4-*quater*, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *B*), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego.”;

b) il comma 4-*quinqües*, è sostituito dal seguente:

“4-*quinqües*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), e triplicato nelle aree ammissibili alle deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera *c*) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla suddetta Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.”.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 lettera *b*), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2004 n. 289. A tal fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dal comma 4-*sexies*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di



euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.”.

*Art. 14*

*(Disposizioni per il settore agroalimentare)*

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilirsi con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA S.p.A. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria del 2005.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.



7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il secondo comma dell'art. 9, della legge 7 marzo 1985, n. 76, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al precedente comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese."

10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

## CAPO VII

### *Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali*

#### *Art. 15*

*(Disposizioni in materia procedimentale, sanzionatoria, modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. L'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal seguente: «1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lett. e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

2. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente articolo, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Avverso gli atti di cui alla presente norma è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'INPS.”

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, le parole: “decorso almeno un trimestre” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi i primi sei mesi”. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, è sostituito dal seguente: “In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione di durata biennale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, decorsi venti mesi dall'inizio del programma, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.”.

4. All'articolo 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa pari a 2000,00 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 50,00 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

5. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: “1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.”.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, preventivamente notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, anche con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;”;

b) i commi da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

“6. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa

integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività della legge 23 luglio 1991, n. 223. Successivamente alla cessazione dei contratti di lavoro cui non abbia fatto seguito la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, i lavoratori di cui al presente comma conservano il diritto alla fruizione della indennità di mobilità, qualora dovuta. La durata dell'indennità di mobilità è ridotta in misura corrispondente alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano anche ai lavoratori di cui alla presente lettera assunti a tempo indeterminato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche nell'ambito di progetti di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro realizzati mediante convenzioni tra comuni, province o regioni, imprese e agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero con riferimento ad appositi soggetti giuridici denominate agenzie sociali del lavoro costituite, anche con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in convenzione con le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6. In questa ipotesi, le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia sociale stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le agenzie di somministrazione e le agenzie sociali del lavoro che non provvedono tempestivamente alla comunicazione di cui al comma 4.”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-bis. Ai fini della operatività delle misure di cui ai commi che precedono l'INPS comunica su base trimestrale alle agenzie di somministrazione i nominativi dei percettori di sussidio.”.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente articolo, trovano applicazione non oltre il periodo di durata dei

trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse rispettivamente preordinate dalla vigente normativa.

9. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi dei commi da 6 a 8, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 6 dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: “ART. 70 - *Definizione e campo di applicazione.* 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
- f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale a 10.000 euro.”.

b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente: “ART. 71 - *Prestatori di lavoro accessorio*. 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.

3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse.

4. Negli elenchi di cui al comma precedente, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio possono essere iscritti, a richiesta delle ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto.”;

c) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “rivendite autorizzate” sono inserite le seguenti: “, incluse le rivendite di generi di monopolio, sulla base di convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale,”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso non incide

sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio e, con eccezione dell'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *f*, è esente da qualsiasi imposizione fiscale.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quando disposto dal comma 7, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura pari al tredici per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al sette per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.”;

4) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: “6-*bis*. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *f*, trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 34, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: “2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati.”.

11. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



## CAPO VIII

*Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori*

### Art.16

*(Erogazioni liberali in materia di beni culturali)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell' accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero



dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.”;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: “*per specifiche finalità di*”, è inserita la seguente: “*cultura*”;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole “*perseguono esclusivamente*”, sono inserite le seguenti: “*o prevalentemente*”;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.”;

*f)* all'articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere *a)*, *f)* e *g)*" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere *a)*, *f)*, *g)* e *l-quater)*".

*Art. 17*

*(Volontariato sociale)*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 15 della citata legge è sostituita dalla seguente: «*Fondi speciali di ambito territoriale regionale.*».

b) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

- a) nella misura del cinquanta per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti abbiano sede legale;
- b) nella misura del trenta per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;
- c) nella misura del venti per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione.».

c) il comma 3 dell'articolo 15 è soppresso;

d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. *Comitati di gestione.*

1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli

stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al cinquanta per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) ed h), e di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

- a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;
- c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
- e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
- f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

- a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
- b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;
- c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
- d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;
- e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

- f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;
- g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.
- h) assegna le somme di cui al fondo speciale del presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e le organizzazioni privati di cui all'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle Regioni o dalle Province autonome.

*Art. 15-ter. Centri di servizio per il volontariato.*

1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articolo 15, 15-bis e 15-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il

Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 15 ottobre 1997, n. 241.».

2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

*CAPO VIII*

*Disposizioni finanziarie*

*Art.18*

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'articolo 4, comma 28, dell'articolo 13, comma 2, dell'articolo 15, comma 7, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2005, 34,8 milioni di euro per l'anno 2006 e a 23,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 9,4 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 14, comma 9, e quanto a 4,8 milioni di euro per il 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.